



Città di Alessandria

**REGOLAMENTO**  
**DELLA CONSULTA GIOVANILE**  
**DI ALESSANDRIA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 13.05.2024

### **Art. 1 – Istituzione**

È istituita la Consulta Giovanile del Comune di Alessandria quale organismo autonomo permanente per favorire la partecipazione di tutta la comunità giovanile.

### **Art. 2 - Durata**

La Consulta è insediata all'inizio di ogni Consigliatura e dura in carica quanto il Consiglio Comunale.

### **Art. 3 - Funzioni**

La Consulta Giovanile è organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale, integra e arricchisce le proposte degli organi del Comune con l'apporto delle sue competenze specifiche. A tale fine può esprimere pareri, rilievi, raccomandazioni e proposte, non vincolanti, anche di propria iniziativa, relativamente agli atti dell'Amministrazione Comunale e all'attività dei servizi inerenti le tematiche giovanili. La Consulta si propone come punto di riferimento e di informazione sulle diverse tematiche giovanili, come ad esempio: scuola, università, mondo del lavoro, cultura, sport, tempo libero, politiche sociali. Raccoglie informazioni, direttamente, con ricerche autonome, o avvalendosi delle strutture comunali. Promuove incontri. Coadiuvata le realtà associative che la compongono nell'organizzazione e nella promozione di eventi. Raccoglie e comunica all'Amministrazione bisogni e istanze dei giovani alessandrini e stimola la partecipazione attiva dei giovani in progetti e iniziative per valorizzare il territorio. Promuove l'implementazione del modello di Amministrazione condivisa, attraverso l'uso dei patti di collaborazione, per favorire l'attivazione dei giovani in azioni di cura dei beni comuni della città, da realizzare in collaborazione con il Comune di Alessandria.

### **Art. 4 - Composizione**

La Consulta è composta da:

- Tutte le associazioni e i Gruppi Informali che presentano la domanda di ammissione, che hanno un referente di età compresa tra i 15 e i 35 anni, prevista dal successivo Art. 16. Unitamente alla domanda di ammissione di cui all'Art. 16, del presente regolamento, designano un proprio rappresentante effettivo ed uno supplente. Ogni associazione e Gruppo Informale può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante, previa comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio di Presidenza della Consulta e del Consiglio Comunale.
- Tutti i giovani, di età compresa tra i 15 e i 35 anni, che, pur residenti in altri comuni, abbiano un rapporto continuativo con il territorio comunale per ragioni di studio, lavoro o domicilio (come garantito dall'art.4 dello Statuto Comunale di Alessandria nella parte 'I Diritti di Cittadinanza') che presentino domanda di ammissione.
- La Consulta è composta anche da un rappresentante per ogni Gruppo Consiliare che rispetti i suindicati limiti. Di diritto, i Consiglieri Comunali fino a 35 anni di età sono membri della Consulta. Decadono, anche se superano tale limite anagrafico, con il decadere della Consulta.
- Sono invitati permanenti i rappresentanti degli studenti degli istituti superiori di secondo grado e delle università

### **Art. 5 - Organi della Consulta**

Sono organi della Consulta Giovanile:

- l'Assemblea;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Presidente;
- eventuali commissioni di lavoro.

La partecipazione alla Consulta non dà diritto a compenso.

#### **Art.6 - L'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo consultivo a cui appartengono tutti i partecipanti alla consulta indicati nell'art. 4 del presente regolamento.

Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, l'Assemblea procede all'elezione al proprio interno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi partecipanti, di un Presidente e di un Vicepresidente, di almeno diciotto anni, tra le candidature presenti. Qualora dopo tre scrutini l'Assemblea non riesca a eleggere il Presidente e/o il Vicepresidente si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio tra i due componenti più votati nel terzo scrutinio.

#### **Art.7 - L'Ufficio di Presidenza**

L'Ufficio di Presidenza è un organo esecutivo della Consulta e può esprimere pareri e formulare raccomandazioni all'Assemblea.

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario. Le cariche sono insediate all'inizio di ogni Consigliatura e durano in carica quanto il Consiglio Comunale. Sono rinnovabili per un ulteriore mandato.

L'Ufficio di Presidenza provvede a:

- coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti e nella stesura della Relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, prevista dall'Art.11 del presente regolamento.
- Svolgere attività istruttoria e preparatoria dell'Assemblea;
- mantenere e incrementare i rapporti con l'Amministrazione Comunale e il tessuto sociale;
- mantenere e incrementare i collegamenti con i membri dell'Assemblea, informandoli e aggiornandoli sullo stato delle iniziative intraprese

#### **Art. 8 - Il Presidente e VicePresidente**

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza, definendone l'ordine del giorno, come indicato all'Art. 12 del presente regolamento;
- rappresenta la Consulta nei rapporti con il Comune e con l'esterno;
- sottoscrive gli atti della Consulta;
- presenta all'Amministrazione Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, prevista dall'Art. 11 del presente regolamento;
- collabora con i Presidenti delle Commissioni Consiliari.

In caso di impedimento, assenza, o delega del Presidente, ne svolge le funzioni il Vicepresidente.

#### **Art. 9 - Il Segretario**

Il Segretario è scelto dal Presidente tra i membri dell'Assemblea e rimane in carica per tutta la durata del mandato del Presidente. Il Segretario redige sintetico verbale di ogni riunione dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza. Il verbale viene inviato via e-mail a ogni membro dell'organismo entro sette

giorni dallo svolgimento della riunione, e in ogni caso prima della seduta successiva. Il Segretario cura l'invio del verbale attraverso l'ufficio del Settore Politiche Giovanili.

#### **Art. 10 - Rapporti con l'Amministrazione Comunale**

I Presidenti delle Commissioni Consiliari in caso di discussione di temi riguardanti il settore giovanile sono tenuti a invitare a partecipare, dandogli facoltà di intervenire nella discussione, il Presidente della Consulta Giovanile.

Il Presidente della Consulta Giovanile riferisce annualmente sui lavori della Consulta all'Assessore di Riferimento e alle Commissioni Consiliari competenti in materia di Affari istituzionali e Partecipazione, Cultura e Istruzione, mediante relazione scritta inviata entro il 31 marzo e successiva audizione entro 30 giorni.

#### **Art. 11 - Riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza**

L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei componenti dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce in ogni caso in via ordinaria almeno sei volte all'anno. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta di uno degli altri due componenti.

La Commissione Consiliare competente o la Giunta Comunale possono chiedere la convocazione dell'Assemblea o dell'Ufficio di Presidenza ogniqualvolta lo ritengano opportuno. Il Presidente cura le convocazioni attraverso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. L'Assemblea, si può riunire sia in presenza, in videoconferenza o in modalità mista a discrezione dell'Ufficio di Presidenza. La convocazione è comunicata, via e-mail, ai membri dell'Assemblea con indicazione dell'ordine del giorno, e con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea con anticipo di almeno 24 ore.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, è facoltà dell'Ufficio di Presidenza invitare alla discussione anche membri terzi alla consulta stessa. Ogni membro dell'assemblea può presentare mozioni di indirizzo ovvero interpellanze all'Ufficio di Presidenza.

Le decisioni dell'Assemblea sono adottate con il voto, espresso in modo palese dalla maggioranza dei presenti votanti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha comunque la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione alla seduta successiva.

L'Assemblea può adottare per il suo funzionamento, a maggioranza assoluta, un regolamento integrativo del presente atto regolamentare, non in contrasto con le norme contenute nel presente testo.

#### **Art. 12 - Decadenza dell'Ufficio di Presidenza**

La decadenza del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario o di questi i membri è prevista:

- attraverso mozione motivata e firmata da un terzo dei membri dell'assemblea indirizzata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale;
- dimissioni volontarie da parte del membro indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale, ai membri dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza, si considerano efficaci dalla data di acquisizione al Protocollo Informatico dell'Ente.

A seguito della decadenza dei membri nella modalità suindicata l'assemblea è convocata il secondo lunedì utile da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

L'assemblea procede alla nuova elezione ai sensi dell'art.6 del presente regolamento. Nel caso del Segretario, il Presidente procede, ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento, all'individuazione del nuovo incaricato dandone comunicazione all'assemblea.

E' inoltre causa di decadenza il venir meno da parte del soggetto dei requisiti di cui all'Art. 4 del presente regolamento.

#### **Art. 13- Decadenza dei membri dell'Assemblea**

I membri che non intervengono per quattro mesi consecutivi alle sedute dell'Assemblea, senza darne preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza, sono considerati decaduti da membri della Consulta. In tal caso, i componenti come all'articolo 4 di questo regolamento possono presentare nuova domanda di ammissione decorsi tre mesi.

E' inoltre causa di decadenza il venir meno da parte del soggetto dei requisiti di cui all'Art. 4 del presente regolamento.

#### **Art.14 - Sede**

La sede della Consulta Giovanile è il Palazzo Comunale. Le riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza si tengono, di norma, in locali comunali. È facoltà dell'Ufficio di Presidenza scegliere una differente sede per le riunioni degli organi, purché si svolgano nel territorio comunale.

#### **Art. 15 - Strumenti e risorse**

La consulta giovanile si avvale, per il suo funzionamento e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del supporto degli uffici comunali. Il Comune fornisce inoltre i mezzi e il personale per il servizio di segreteria che ha tra gli altri i seguenti compiti:

- Compilare e aggiornare l'elenco dei nominativi delle associazioni aderenti alla consulta e dei rispettivi rappresentanti in assemblea;
- Curare la convocazione degli organi della consulta secondo le modalità previste dall'articolo 12 del presente regolamento;
- Conservare i verbali delle sedute degli organi della consulta ed inviarli ai rispettivi membri, secondo le modalità previste dall'articolo 10 del presente regolamento;
- Fornire la documentazione comunale necessaria al funzionamento degli organi della consulta;
- Aggiornare ed implementare la sezione dedicata alla consulta sul sito istituzionale del comune e le app e siti terzi collegati.

Tutta la documentazione ufficiale della Consulta deve essere depositata, a cura del Presidente, in apposito spazio presso l'Ufficio di Presidenza del Comune e resa accessibile ad ogni componente dell'assemblea, nonché a tutti attraverso l'uso di piattaforme online.

#### **Art. 16 - Domanda di ammissione**

Le associazioni che intendono partecipare alla Consulta Giovanile devono presentare domanda scritta di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione stessa, corredata da copia dello Statuto dell'associazione e da una relazione sintetica sulle attività svolte nell'ultimo anno. I cittadini e i Gruppi Informali che intendono partecipare alla Consulta Giovanile devono far pervenire, secondo le modalità tecniche e le tempistiche previste dagli uffici, la candidatura spontanea. Tutti i giovani minorenni che presentano la

domanda di ammissione devono allegare alla stessa apposita autorizzazione scritta di un genitore o di chi ne fa le veci.

In sede di prima istituzione, le richieste sono presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale che le valutano. Le richieste di adesione successive alla prima istituzione vengono presentate e valutate all'Ufficio di Presidenza della Consulta. Nel caso di non accoglimento, la domanda viene sottoposta all'Assemblea che delibera sulla stessa in via definitiva.

**Art. 17- Norme transitorie**

In fase di prima applicazione le procedure di costituzione della Consulta decorreranno dall'avvenuta compiuta pubblicazione nell'albo on-line del Comune, con la previsione di un termine di 60 giorni per la presentazione delle candidature.